



## **A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2717 del 31-12-2019**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ MEDIANTE BONIFICA DELL'AREA INTERESSATA DA INCIDENTI STRADALI – DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER IL RICEVIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.**

### **IL RESPONSABILE DI A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE**

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.03.2019 avente ad oggetto “D.U.P. (Documento Unico di Programmazione ) 2019/2021 – Approvazione”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati – approvazione”;

PREMESSO che i Comuni, così come previsto dal Titolo II del Codice della Strada dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore della infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da sinistri stradali o da altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di liquidi inquinanti residui solidi e altri materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell'ambiente o della salute pubblica così come disposto dall'art. 211 C.d.S.;

RILEVATO altresì che vige l'obbligo di garantire che gli interventi di bonifica ambientale post sinistro stradale siano effettuati nel pieno rispetto delle normative del Codice della Strada e del D. Lgs 152/2006 Testo Unico in materia di “Tutela Ambientale”;

CONSIDERATO che al riguardo l'Ente ha rappresentato l'esigenza di attivare un servizio, tramite società specializzate a costo zero per l'ente stesso, per gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza post sinistro sulle strade comunali;

RILEVATO che il servizio in oggetto comporta per l'Amministrazione comunale un abbattimento dei costi discendenti dalla necessità di bonificare/pulire i siti interessati da sinistri stradali sia per non dover impiegare personale dipendente che per il risparmio nell'uso di materiali propri;

CONSIDERATO che tale indirizzo, anche in relazione ai benefici economici derivati dall'affidamento ad una azienda esterne, delle attività di cui sopra, risponde ai principi di efficienza, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali demandati alla competenza del Comune;

ATTESO che, inoltre, le tipologie di intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale di reintegra delle matrici ambientali, post-incidente stradale, consistono nella bonifica e nella pulitura della piattaforma stradale con

- a) Gestione completa dei sinistri stradali, della sicurezza della circolazione e della tutela dell'ambiente al fine di individuare la soluzione più efficiente, efficace e conveniente in relazione alle specifiche responsabilità attribuite dalla legge all'amministrazione territoriale proprietaria o incaricata della gestione e manutenzione, in particolare il ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell'area tramite aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sul manto stradale e recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- b) Recupero di materiale trasporto disperso a seguito di incidente o altro;
- c) Trattamento di sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, richiedenti bonifica del territorio;
- d) ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;

RITENUTO che le sopra citate tipologia di intervento devono essere assicurate anche nel caso di incidenti relativamente ai quali non è possibile pervenire all'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento con la conseguenza che, in tale eventualità, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo del concessionario del servizio che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicuratrici;

RILEVATO che le aziende che operano nel campo specifico del ripristino post incidente, agiscono in ottemperanza all'art. 2054 del Codice civile, tesa ad ottenere il risarcimento dei danni nascenti dall'incidente, comprensivo sia dei costi di intervento che del danno al patrimonio stradale e sue pertinenze, il cui ripristino sia stato specificatamente delegato dal Comune all'affidataria azienda, senza costo alcuno per l'amministrazione stessa;

RILEVAO, altresì, che l'affidamento del servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale solleva il Comune, in qualità di ente proprietario della strada, da responsabilità di cui all'art. 2051 del Codice Civile;

ATTESA inoltre la necessità che il concessionario si impegni a svolgere il servizio oggetto della presente determinazione anche su strade non di proprietà comunale ma sulle quali sia chiamato ad intervenire personale dipendente della Polizia Municipale di Pescia o della altre Forze dell'Ordine

che operano in città;

TENUTO CONTO della deliberazione dell'AVCP, ora ANAC, n. 64 Adunanza del 27 giugno 2012, nella quale sostiene che l'affidamento del servizio di ripristino post incidente può essere inquadrato nell'ambito delle concessioni di servizi;

CONSIDERATO l'articolo 164, comma 2, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale *“alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”*. Si riconnette direttamente a questa previsione quella contenuta, poi, nell'articolo 166, comma unico: *“e amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici”*;

CONSIDERATO inoltre il parere AVCP, ora ANAC. N. 25 del 20 dicembre 2012 secondo cui *“Le attività dirette a ripristinare la viabilità e la sicurezza delle strade interessate da incidenti stradali (cd. servizio di ripristino post incidente) ... sono riconducibili alla manutenzione delle strade, che in base all'art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992, recante il Codice della Strada, è affidata agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”*. Con l'affidamento a Società esterna *“ ... l'amministrazione non sostiene i costi delle attività che si sono rese necessarie per il ripristino della viabilità stradale post incidente, in quanto tali interventi sono posti a carico della compagnia di assicurazione che assicura il soggetto civilisticamente responsabile dell'incidente stradale. L'affidatario del servizio, quindi, non percepisce alcun corrispettivo dall'amministrazione, ma ottiene la sua remunerazione unicamente attraverso lo sfruttamento economico del servizio stesso. La struttura del rapporto negoziale descritta dall'Istante, riproduce, sebbene con qualche adattamento, quello della concessione di servizi. L'oggetto del contratto, infatti, è un servizio pubblico, affidato ex lege all'ente proprietario della strada che, a sua volta, lo ha affidato in concessione a un operatore economico, il quale non percepisce corrispettivi dalla P.A., né dagli utenti della strada, i quali tuttavia sono indubbiamente i beneficiari ultimi dell'attività di ripristino. I costi sostenuti dall'Istante per ripulire le strade e riportare il sedime stradale nello stato che lo caratterizzava prima dell'incidente, sono posti a carico dell'assicurazione del soggetto che ha provocato il danno, sul quale dunque il concessionario del servizio si rivale”*;

VISTO il Capitolato Speciale d'oneri, conservato in atto presso questa area operativa, dal quale si rileva, tra l'altro, che nessun onere economico è posto a carico del Comune di Pescia e che i costi del servizio reso dal concessionario saranno sostenuti dalla Compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli che rimangono coinvolti in sinistri stradali che abbiano a verificarsi nelle strade urbane ed extraurbane di Pescia;

CONSIDERATO che dal 18 giugno 2019, data di entrata in vigore della L. di conversione n. 55 del 14.06.2019, per i bandi e le lettere di invito pubblicati e inviate da tale data, si dovrà tenere conto delle nuove soglie che costituiscono un evidente compromesso tra quanto è stato previsto nella

legge di Bilancio 2019 e quanto emerso in fase di emendamenti al D.L. 32/2019;

DATO ATTO che sulla base dei dati inerenti i sinistri stradali accaduti nell'ultimo triennio nel nostro territorio comunale, l'ammontare complessivo del contratto inerente il servizio di cui trattasi, valido per tre annualità 2020/2021/2022, si può determinare in €. 30.000,00 oltre IVA di Legge;

PRESO ATTO che l'importo del servizio colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario trovando applicazione l'art 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 così come modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017 e Legge n. 55 del 14.06.2019 che prevede per l'affidamento di servizi di "... importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ..."

ATTESO che in rispetto ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è necessario svolgere preventivamente una **indagine di mercato** volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari dei lavori, preordinata ad esplorare elementi conoscitivi specifici all'oggetto del singolo appalto quali l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante;

RITENUTO conveniente procedere ad effettuare una indagine esplorativa del mercato adottando lo strumento che appare maggiormente opportuno in ragione della rilevanza del contratto e tenendo conto dei principi generali di efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi, mediante la pubblicazione di un avviso sul profilo del comune di Pescia nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di Gara e Contratti", per un periodo almeno di dieci giorni;

ATTESO che la scelta di procedere con un "Annuncio esplorativo" è determinata al fine consultare il mercato e raccogliere l'interesse degli operatori economici, da invitare alla fase successiva della procedura negoziata.

DATO ATTO che

- "Annuncio Esplorativo" è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per la stazione appaltante.
- lo scopo è quello di acquisire dagli operatori economici la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta nella successiva procedura negoziata.

DATO ATTO che è stato altresì predisposto anche un modello di partecipazione alla manifestazione di interesse, che verrà messo a disposizione di tutti gli interessati, composto dalle seguenti parti:

- le generalità e le dichiarazioni, se trattasi di ditta individuale o società, con indicazione dei dati e dei soggetti coinvolti; l'attestazione, con riguardo alle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di non trovarsi nelle condizioni elencate dalla norma e, di conseguenza, avere i requisiti previsti (requisiti di ordine generale);
- la dichiarazione circa la capacità tecnica e professionale prevista per l'affidamento dell'incarico (requisiti tecnici/professionali);
- la dichiarazione di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute

nell'annuncio esplorativo con accettazione senza condizioni.

#### RILEVATO

- che detto annuncio esplorativo non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione, bensì intende acquisire la disponibilità degli operatori economici/professionisti alla futura ed eventuale procedura negoziata.
- che l'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per l'affidamento dei lavori;

DATO ATTO che una volta ricevute le manifestazioni d'interesse, la stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare l'autocertificazione dei requisiti minimi di partecipazione richiesti provvedendo alla redazione di apposito verbale;

RILEVATO che la selezione dei candidati avverrà nel rispetto dell'art. 63, comma 6, del Codice, che prevede che la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, selezionando almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

RITENUTO che il criterio più obiettivo per la selezione dei candidati, al fine del rispetto dei principi sopra enunciati sia il sorteggio da operarsi tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute nei termini stabiliti e per le quali sia stato positivamente riscontrato il possesso dei requisiti minimi di partecipazione;

#### DATO ATTO:

- Che le modalità di svolgimento del sorteggio sono contenute nell'avviso esplorativo ove vengono stabiliti giorno, ora e luogo per l'effettuazione con seduta pubblica;
  - Che le istanze di partecipazione dovranno essere numerate e dovrà essere garantita la segretezza dei soggetti individuati;
  - Che prima del sorteggio il RUP provvederà a dare lettura del verbale ed a rendere noto unicamente le generalità dei soggetti esclusi con le relative motivazioni.
  - Che durante le fasi del sorteggio non verrà fatta alcuna comunicazione riguardante i nominativi degli operatori economici sorteggiati ed inclusi nell'elenco da invitare e l'elenco resterà riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
  - Che il RUP provvederà a redigere apposito verbale delle operazioni di sorteggio e l'accesso a tale verbale verrà differito a termini di legge;
  - Che degli operatori economici non sorteggiati verrà redatto apposito elenco che sarà pubblicato sul sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti".

ATTESO che a conclusione dell'indagine di mercato, questa S.A. provvederà ad invitare i cinque operatori economici alla successiva fase di gara;

DATO ATTO che a seguito della selezione effettuata, la procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto si svolgerà in modalità telematica: le dichiarazioni per la partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>;

RITENUTO altresì, di rinviare l'adozione della determinazione a contrarre e del connesso schema di lettera d'invito a seguito dell'esito della presente procedura volta all'acquisizione di manifestazioni d'interesse;

DATO ATTO che il RUP è il Geom. Luciano Bianchi, Responsabile di A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con correttivo appalti (D. Lgs 56/2017);

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

## **DETERMINA**

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
  
2. di dare atto che sulla base dei dati inerenti i sinistri stradali accaduti nell'ultimo triennio nel nostro territorio comunale, l'ammontare complessivo del contratto inerente il servizio di cui trattasi, valido per tre annualità 2020/2021/2022, si può determinare in €. 30.000,00 oltre IVA di Legge;
  
3. di approvare l'annuncio esplorativo pubblico finalizzato all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il capitolare speciale di oneri e il modello di istanza, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non venendo materialmente allegati ad esso, ma conservati in atti presso questa Area Operativa;
  
4. di precisare che la procedura si configura come concessione di servizi sotto soglia da svolgersi ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. a) e 164 e ss del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell'Amministrazione Comunale di Pescia [www.comune.pescia.pt.it](http://www.comune.pescia.pt.it) nella sezione "Albo pretorio on-line" e "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti" per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi;
6. di stabilire che nel caso in cui pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 (cinque), questa Stazione Appaltante limiterà i candidati a tale numero da invitare sulla base del criterio del sorteggio pubblico;
7. di dare atto che il RUP è il Geom. Luciano Bianchi, Responsabile di A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile;
8. di dare atto che l'affidamento del citato servizio non prevede oneri, né a carico dell'Amministrazione, né a carico dei cittadini;
9. di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

#### DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile della A.O., verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DI AREA  
ORGANIZZATIVA  
LUCIANO BIANCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.